

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 26166	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	X Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisoriale				
Altro: pena sospesa e non menzione.				
Quantum: anni due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Torino sentenza 15/07/2011 condanna, ritenuto il concorso formale dei reati e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge.				
2° Grado: Corte di appello di Torino in data 16 luglio 2014 di conferma del giudizio di primo grado. In punto di statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato alla parte civile costituita M. N. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 300 mila ed alla parte civile M. M. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 100.000 ed ha condannato gli imputati, in solido tra loro, a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Operaio comandato allo svolgimento di una mansione non propria - conducendo un locomotore con due carri (un carro pianale e un carro cisterna carico di polvere di cemento) in una zona non di cantiere, in assenza di agente di scorta e di deviatore, procedeva ad una velocità sostenuta per la manovra da compiere e il mezzo utilizzato, non riusciva ad arrestare il movimento del convoglio che proseguiva la sua corsa proseguendo a velocità sempre più elevata (oltre 100 km. orari prima del deragliamento), si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell'urto (per politrauma con fratture multiple agli arti e sfacelo del capo), mentre il convoglio proseguiva la sua corsa.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

Principio di diritto

Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario, si è affermato che tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Sez. 4, n.

37079 del 24/06/2008, Ansaloni, Rv. 241021). In tale occasione questa Corte ha ritenuto che ciò derivi dall'appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di atti privati. Pertanto, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali. In tal modo la giurisprudenza ha colmato un vero e proprio vuoto normativo, a fronteggiare il quale era intervenuta, per il profilo che qui occupa, la circolare Inail n. 39/2005, la quale aveva individuato in entrambi i datori di lavoro i destinatari dell'azione di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 11, ed aveva dato indicazioni per la verifica delle concrete condizioni di fatto entro le quali si svolge la prestazione. Come questa Sezione ha più di recente osservato (cfr. sent. n. 31300 del 19/04/2013, Farinotti ed altro), il ricordato principio giurisprudenziale è stato però posto prima che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 6, specificasse e riducesse il significato della ritenuta persistenza della posizione di garante del distaccante rispetto al "trattamento normativo" del lavoratore distaccato. Se la locuzione qui virgolettata ha permesso interpretazioni quanto mai estese, esse non trovano più ancoraggio nel dato normativo, atteso che il citato art. 3, comma 6, esplicitamente prevede che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato; tal ultimo obbligo, infatti, viene posto in capo al datore di lavoro distaccante. Quanto precede, si intende, salvo il caso di distacco fittizio.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre accessori come per legge.			

Note

Era così altresì accaduto che, in corrispondenza della progressiva chilometrica 58 + 430, il carro cisterna si ribaltava lateralmente, si staccava dal pianale che lo precedeva e, deragliando dalla sede ferroviaria, veniva sbalzato oltre la massicciata, nel centro abitato di Chiomonte, dove abbatteva il palo di sostegno della linea primaria di alimentazione, impattava contro una civile abitazione (che, di conseguenza, veniva dichiarata inagibile) e si fermava in un terreno adiacente, dove rovesciava il cemento, mentre il pianale, pur restando congiunto alla locomotiva antistante, deragliava, deformava i pali di sostegno della linea elettrica, della segnaletica e dell'illuminazione e, quando il convoglio giungeva nel primo scambio della Stazione di Chionnonte, danneggiava lo scambio stesso ed usciva completamente dal binario, marciando con i quattro assi sulla massicciata, provocando danni al marciapiede del primo binario della Stazione di Chiomonte e la caduta di parte del carico del pianale. Locomotiva e pianale arrestavano la loro corsa alla progressiva chilometrica 56 + 900, dove il locomotore prendeva fuoco.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.